



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG C.F.A. n. 11/2026**

***La Corte Federale d'Appello***

riunita in modalità telematica mediante la piattaforma teams nella camera di consiglio del 13.5.2026, così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte “2. Impugnazione delle candidature”, dove si dispone che «c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»; e che «e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado [...]. g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale [...]»

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (ricorsi), comma 3 (per l’impugnazione delle candidature), lett. d) delle Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITTS del 23 e 24 maggio 2026, datato 6



maggio 2026 e presentato dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale resa in data 4.5.2026 nel procedimento R.G. T.F. n. 11/2026, con il quale è stato accolto il ricorso promosso da Natale Spezia avverso la declaratoria della Commissione di verifica dei poteri, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23.4.2026, di esclusione della sua candidatura a Consigliere Nazionale UITTS.

## FATTO E DIRITTO

In data 23.4.2026, veniva comunicata a Natale Spezia l'esclusione quale candidato alla carica di Consigliere Nazionale UITTS in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva da svolgersi nei giorni 23-24.5.2026 con la seguente motivazione: *«il candidato al momento della presentazione della candidatura aveva in corso una controversia giudiziaria con l'Ente definita successivamente in data 8 aprile u.s.»*.

In data 30.4.2026, Natale Spezia proponeva ricorso avverso la suddetta esclusione eccependo l'illegittimità di quest'ultima, deducendo vizi di contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di tassatività delle cause di ineleggibilità, violazione dell'art. 16 comma 4 lett. e) dello Statuto UITTS anche con riferimento all'art. 24 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990.

In particolare, il ricorrente deduceva l'inesistenza di alcun interesse attuale in conflitto con quello della Federazione in quanto, come risultante dallo stesso provvedimento di esclusione, la controversia con la UITTS sarebbe stata definita l'8 aprile 2026, ovvero in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (16.4.2026), alla riunione della Commissione Verifica Poteri (22.4.2026) e all'adozione del provvedimento (23.4.2026). Inoltre, la controversia in questione (un giudizio al Tar) sarebbe stata promossa nei confronti del Ministero della Difesa e la UITTS sarebbe coinvolta unicamente quale controinteressata.

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso rilevando che esso *«è fondato per l'assorbente ragione della fondatezza del primo motivo. Per le ragioni e la successione nel tempo degli accadimenti ivi dettagliatamente esposta, infatti, non sussisteva più –alle date di scadenza ivi indicate, che è il momento di rilevanza per il potenziale conflitto di interessi- la pendenza di una controversia tra l'interessato e la UITTS. La controversia era infatti stata definita, come lo stesso atto di esclusione contestato indica, in data 8 aprile 2026, vale a dire in un momento anteriore a quello ultimo possibile per positivamente rimuoverne la pendenza [...]»*.

Avverso la suddetta decisione, la Procura Federale promuoveva reclamo in data 6.5.2026 sulla scorta di tre motivi: i) violazione dell'art. 16 commi 4 lett. e), 5 e 6 Statuto UITTS in quanto il possesso dei requisiti statuari deve essere valutato al momento della presentazione della candidatura e non in occasione degli adempimenti successivi previsti dal Regolamento; ii) omessa valutazione della dichiarazione non veritiera resa dal candidato; iii) erronea esclusione della controversia giudiziaria con la UITTS, in quanto il Tribunale avrebbe attribuito rilevanza alla circostanza che la controversia giudiziaria di che trattasi (un giudizio innanzi al Tar Lazio) sarebbe stata proposta formalmente contro il Ministero della Difesa mentre la UITTS sarebbe



stata evocata in giudizio soltanto quale controinteressata.

Sotto tale ultimo profilo, occorre rilevare che, in nessuna parte della motivazione, il Tribunale ha disconosciuto la rilevanza della controversia giudiziaria in esame.

Il Tribunale, nella parte narrativa della decisione, si è unicamente limitato a riportare le ragioni poste dal ricorrente a fondamento del ricorso, tra le quali la circostanza che il menzionato giudizio al Tar fosse stato promosso direttamente nei confronti del Ministero e solo indirettamente nei confronti dell'UITTS quale controinteressata.

La suddetta circostanza, tuttavia, non è stata richiamata dal Tribunale nella motivazione né tantomeno essa è stata posta a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso, di tal che il terzo motivo di reclamo della Procura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.

Tanto premesso, il reclamo è fondato nei termini che seguono.

La norma di riferimento è l'art. 16 comma 4 lett. e) dello Statuto UITTS a mente del quale «*Sono ineleggibili alle cariche elettive dell'Unione: [...] coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni*».

Il successivo comma 5 disciplina le modalità di accesso alle cariche elettive dell'UITTS mentre il comma 6 prevede che «*La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica [...]*».

Stando a quanto riportato dal Reclamato e dalla Procura nei rispettivi atti difensivi, la controversia di cui si discute è un giudizio innanzi al Tar Lazio-Roma promosso nei confronti del Ministero della Difesa e che vede evocata la UITTS quale controinteressata. Sulla scorta degli atti procedurali pervenuti a questa Corte in esito alle impugnazioni di natura elettorale, e segnatamente degli atti relativi al procedimento n. 14/2026, si è venuti a conoscenza che Natale Spezia, unitamente a decine di Sezioni TSN, ha agito innanzi al Tar Lazio-Roma per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del 13.02.2026 del Ministero della Difesa con il quale il Ministero ha prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno Avv. Walter De Giusti, nella parte in cui prevede che «*Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria; in particolare dovrà apportare le opportune modifiche statutarie, ivi comprese quelle volte ad armonizzare la duplice natura dell'Ente e ogni innovazione necessaria a garantire la corretta e sana gestione economica dell'Ente e delle Sezioni, rimuovendo altresì le previsioni statutarie non conformi alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, specie per quanto concerne limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici dell'Ente*».

Tale ricorso è rubricato al N.R.G. 2561/2026. In data 8.4.2026 il Collegio della Sezione 1 bis del Tar ha emesso l'ordinanza cautelare n. 2147/2026, pubblicata il 13.4.2026, cui fa riferimento la Commissione nel provvedimento di esclusione.



Tale ordinanza, tuttavia, ha definito unicamente la fase cautelare del giudizio amministrativo che risulta tuttora pendente per la decisione sul merito.

La pendenza di tale giudizio, pertanto, rende operante la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 16 comma 4 lett. e) dello Statuto UITTS.

Né, d'altro canto, risulta che, anteriormente alla presentazione della candidatura o, comunque, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, il reclamato abbia rinunciato al ricorso di cui sopra.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello Federale accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale del 4.5.2026 e, per l'effetto, dichiara legittima ed efficace l'esclusione della candidatura di Natale Spezia alla carica di Consigliere nazionale UITTS.

Roma, 13.5.2026

**Il Presidente**

**Avv. Bernardo De Stasio**

**Il Componente**

**Avv. Ersilia Trotta**

**Il Componente Relatore**

**Avv. Pasquale Visone**